

STATUTO ETS
MAESTRO
Performing Artists from Zeffirelli Foundation

ART. 1
(Denominazione, sede)

È costituita ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato “Codice del Terzo settore”) e ss. mm., un'associazione avente la seguente denominazione: ETS “*Maestro – Performing Artists from Zeffirelli Foundation*”, da ora in avanti denominata “associazione”, con sede legale nel Comune di Firenze.

ART. 2
(Scopo, finalità e attività)

L'associazione, nata da un gruppo di allievi della Fondazione Franco Zeffirelli ONLUS, non ha scopo di lucro e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato, dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, persegue i seguenti scopi principali:

- Realizzare l'idea del Maestro Franco Zeffirelli di costituire una comunità di giovani talentuosi artisti delle arti performative che, a partire dai suoi insegnamenti, possano operare nell'ambito della cultura teatrale e cinematografica internazionale;
- Cooperare e collaborare con la Fondazione al fine divenire un ulteriore strumento di promozione dell'attività di quest'ultima così da contribuire a dare continuità nel tempo alle attività e ai principi statutari di quest'ultima.

Inoltre, si pone lo scopo di realizzare attività con finalità culturali, civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, delle seguenti attività di interesse generale, come riportate dall'art. 5, c. 1 con particolare riferimento alla lettera i) del Codice del terzo settore del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

Inoltre, si pone lo scopo di realizzare attività con finalità culturali, civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, delle seguenti attività di interesse generale, come indicate nella dicitura delle seguenti lettere, del c. 1, dell'art. 5, del Codice del terzo settore:

- lett. d): “*educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa*”;
- lett. e): “*interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi*”;
- lett. f): “*interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni*”;
- lett. h): “*ricerca scientifica di particolare interesse sociale*”;

- lett. i): *“organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo”*;
- lett. k): *“organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso”*;
- lett. l): *“formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa”*;
- lett. v): *“promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata”*;
- lett. w): *“promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco”*;
- lett. z) *“riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata”*.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.

L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione fra i soci, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'associazione (TUIR)

L'associazione può godere di entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, (per es.: feste, sottoscrizioni anche a premi); ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Lo scopo statutario che guida l'operato dell'associazione, in termini generali, ha quale scopo fondante quello di affiancare e sostenere la Fondazione Franco Zeffirelli ONLUS, da qui in avanti “Fondazione”, nella tutela, promozione e valorizzazione dei beni di interesse artistico e storico dell'archivio e della biblioteca del Maestro Franco Zeffirelli.

- Supporto alle attività di educazione, formazione e produzione artistica della Fondazione;
- Supporto alle iniziative artistiche che contribuiscano alla diffusione della cultura cinematografica e teatrale a partire dall'opera del Maestro Franco Zeffirelli e della Cultura in genere anche musicale, anche attraverso la realizzazione di eventi, spettacoli, mostre, corsi di formazione, incontri e convegni;
- Creazione di un centro di riferimento per tutti gli allievi che completeranno almeno un percorso formativo interno alla Fondazione.

Si pone altresì come scopo fondante quello di creare una comunità di riferimento che condivida una “cittadinanza culturale e teatrale” che possa rappresentare nel territorio e a livello nazionale e internazionale, l'ospitalità, l'accoglienza e l'inclusione. Una tale cittadinanza attiva consentirà di

connettere la realtà locale con gli sviluppi della cultura nazionale ed internazionale, ed in particolare con quella europea, attraverso un processo di scambio osmotico.

L'associazione porrà particolare interesse, seppur non esclusivo, a tre ambiti di azione sociale avendo riguardo sempre al coordinamento con l'azione della Fondazione:

1. Quello teatrale, cinematografico e audiovisivo;
2. Quello dell'educazione e formazione artistica e performativa;
3. Quello dell'incontro tra popoli ed in particolare delle differenti culture europee.

Nell'ambito di tale quadro operativo, l'associazione porrà particolare interesse, seppur non esclusivo, a due ambiti di azione sociale:

1. quello culturale, teatrale e audiovisivo, sviluppando le seguenti strategie operative:
 - promuovere, in generale, la crescita culturale e la conoscenza dell'arte teatrale e cinematografica, a partire dal lavoro svolto dal Maestro Franco Zeffirelli a favore degli associati ed attraverso loro di tutta la comunità di riferimento, attraverso ogni forma conoscitiva ed espressiva, e proponendo l'associazione come luogo di incontro, aggregazione e confronto, pur sempre nell'ambito del più ampio luogo gestito direttamente dalla Fondazione;
 - promuovere l'attività filodrammatica e professionale, finalizzata alla costituzione di gruppi teatrali e di una compagnia stabile professionale interni alla stessa associazione, affinché si realizzino spettacoli teatrali di vario genere e si allestiscano, in tutte le loro fasi ed articolazioni, eventi teatrali.
 - favorire e promuovere la nascita di nuove drammaturgie presso la comunità di riferimento ed attirare drammaturghi a carattere internazionale, creando degli appuntamenti calendarizzati;
 - favorire l'impegno e la formazione culturale, teatrale, artistica e creativa dei propri associati e dell'intera comunità e, più in generale, promuovere ogni tipo di iniziativa mirante alla valorizzazione del teatro, del cinema, della musica, del musical, della letteratura, della danza, dell'arte e della cultura in genere;
 - istituire, promuovere e sostenere centri di cultura, d'arte e spettacolo, formazione, sperimentazione specialistica di ricerca teatrale, scuole di teatro e musical, di cinema e di musica rivolti a tutte le fasce di età, nonché laboratori scolastici ed extrascolastici nei medesimi ambiti e, in particolare, favorire, per la comunità di riferimento, la formazione di un'identità sociale del teatro, aperta ed inclusiva;
 - organizzare corsi di formazione, specializzazione, aggiornamento e perfezionamento, rivolti ai propri associati ed a soggetti esterni interessati, nell'ambito teatrale, del teatro multimediale, del teatro civile, educativo e sociale, nonché in quello musicale, canoro, cinematografico e, più in generale, dello spettacolo, ed in quello letterario e della scrittura creativa.
 - gestire percorsi formativi specificamente dedicati agli stessi formatori teatrali dell'associazione al fine di fornire strumenti innovativi nei vari ambiti della didattica, della pedagogia, della conduzione di gruppo e delle organizzazioni;

- organizzare e promuovere iniziative di studio, convegni, conferenze, *workshop*, dibattiti, seminari formativi, eventi, mostre, spettacoli, rassegne, manifestazioni e festival teatrali, cinematografici, musicali, canori, culturali e artistici, nonché premiazioni anche in collaborazione con enti pubblici, eventualmente, riconoscendo anche forme di sostegno ai partecipanti e/o a enti e associazioni con finalità simili;
- promuovere e realizzare, negli ambiti di specifico intervento, comunità virtuali sul web, nonché pagine, *blog* ed eventi sui social di varia natura;
- organizzare *cineforum* e proiezione di *film*, documentari, cortometraggi e altre creazioni cinematografiche;
- promuovere ed organizzare incontri ed eventi letterari anche attraverso la presentazione di libri da parte degli autori;
- promuovere la formazione di un pubblico attivo, capace non solo di comprendere ed apprezzare l'offerta culturale e teatrale, ma anche dotato di un senso critico che consenta la restituzione di un'opinione di ritorno utile all'associazione per programmare le future attività culturali e teatrali in specie; nonché favorire la formazione di nuovi pubblici;
- promuovere momenti di presa di coscienza, di discussione e confronto sulle tematiche di maggiore rilievo sociale ed in particolare sul mondo giovanile, della diversità, della parità di genere, del disagio, della disabilità e dell'inclusione sociale e sul conseguente ruolo strategico della cultura e dell'arte teatrale quali strumenti di prevenzione contro forme di emarginazione e di esclusione sociale, nonché come momenti terapeutici e come strumenti di conoscenza di sé;
- favorire l'incontro, l'aggregazione ed il confronto tra le persone, ed in particolare tra i giovani, prevedendo anche la possibilità di istituire specifiche sezioni interne all'associazione, da organizzarsi attraverso un apposito regolamento;
- curare la pubblicazione e la divulgazione di opere, volumi e testi riconducibili all'oggetto sociale, nonché realizzare pubblicazioni su periodici o notiziari riguardanti le attività associative;
- promuovere e porre in essere accordi, co-proiezioni e qualsiasi altra forma di collaborazione con gli Enti territoriali, scolastici, le istituzioni scientifiche e professionali, e qualsiasi altro ente del Terzo settore che si riconosca negli scopi dell'associazione stessa;
- costituire una rete di rapporti con organizzazioni aventi la medesima o simile finalità sociale in Italia e all'estero, incentivandone lo scambio e la collaborazione;
- attivare il reperimento di fondi per sostenere ed ampliare le attività inerenti all'oggetto sociale dell'associazione, anche attraverso forme collaborative o, comunque, giuridicamente definite, con altri soggetti pubblici, privati o di privato sociale, rivolgendosi in particolar modo ai bandi di finanziamento nazionali ed europei di vario genere;

2. quello dell'incontro tra popoli ed in particolare delle differenti culture europee, sviluppando le seguenti strategie operative:

- promuovere l'affermazione del concetto di gemellaggio quale incontro ed unione di comunità che, animate da una prospettiva europea, hanno quale fine quello di socializzare problemi, scambiarsi punti di vista diversi e riflessioni su argomenti di interesse comune, instaurando, così, legami sempre più stretti di amicizia e fratellanza;
- rinforzare i rapporti di gemellaggio della comunità di riferimento, coinvolgendo in particolar modo le nuove generazioni, attraverso l'individuazione di specifici ambiti di intervento con particolare riferimento ai temi delle tradizioni, della cultura, dei giovani e della scuola, della cittadinanza, dello sviluppo sostenibile, dell'inclusione sociale e della solidarietà;
- favorire la crescita della conoscenza dei temi culturali, sociali e politici, sociali dei contesti europei e internazionali;
- sostenere, rinforzare ed ampliare, anche attraverso specifici progetti culturali e teatrali, l'attività di gemellaggio d'intesa con enti istituzionali e tutte le altre istituzioni della comunità di riferimento;
- favorire e sviluppare all'interno dei gemellaggi esistenti la pratica degli scambi tra scuole, associazioni e privati cittadini a partire da temi di interesse comune;
- ideare specifici progetti, iniziative, incontri, seminari, conferenze e pubblicazioni da effettuarsi nell'intento di mantenere e rinforzare buoni rapporti con le comunità gemellate, in modo tale da dare slancio e valorizzare l'idea del gemellaggio, favorendone l'ulteriore sviluppo.

ART. 3

(Ammissione e numero degli associati)

Gli associati dell'associazione si distinguono in:

- fondatori: quegli associati che hanno sottoscritto l'atto costitutivo dell'associazione;
- ordinari: coloro che aderiscono all'associazione e sono in regola con il versamento della eventuale quota annuale. I soci ordinari si distinguono in due categorie:
 - Socio Ordinario Membro: Il socio che ha completato almeno un percorso formativo all'interno della Fondazione;
 - Socio Ordinario Sostenitore: Il socio che, a vario titolo, sceglie di sostenere le attività dell'Associazione con prestazioni economiche o professionali di vario genere.

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dall'art. 35 del Codice del Terzo Settore, vale a dire non inferiore a 7 persone fisiche od a 3 Associazioni di Promozione Sociale.

Nel caso in cui il numero degli associati divenga inferiore a quello stabilito dovrà essere integrato entro un anno, ai sensi e per gli effetti della normativa di settore.

Possono aderire all'associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'Organo d'amministrazione una domanda contenente:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, il manifesto artistico dell'Associazione con i propositi e gli intenti che la stessa si prefigge, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

L'Organo d'amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo d'amministrazione stesso, nel libro degli associati.

Lo *status* di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dal presente statuto.

Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine. Gli associati al momento dell'ingresso nella Associazione dovranno sottoscrivere il manifesto artistico redatto in modo conforme allo scopo e ai principi sopra riportati.

ART. 4 **(Diritti e obblighi degli associati)**

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione del programma di attività che viene sottoposto alla approvazione del consiglio direttivo;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci ed esaminare i libri associativi attraverso la seguente modalità:

(a) richiesta scritta e debitamente sottoscritta da consegnare all'Organo d'amministrazione brevi manu o tramite raccomandata con ricevuta di ritorno;

(b) l'Organo d'amministrazione ha l'obbligo di soddisfare la richiesta entro 15 giorni dalla ricezione della stessa.

La negata visione da parte dell'Organo d'amministrazione, formulata per iscritto sempre entro 15 giorni e consegnata al richiedente con le stesse modalità della richiesta, deve essere debitamente

motivata e, comunque, riferirsi a comportamenti del richiedente che non rispettino il presente Statuto od impediscano il regolare svolgimento dell'attività sociale;

(c) avverso il diniego d'accesso dell'Organo d'amministrazione è ammesso ricorso entro 15 giorni dal diniego stesso all'Assemblea degli associati che si pronuncerà nella prima seduta utile.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa annuale se prevista dall'Assemblea degli associati secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini previsti sempre dall'Assemblea.

I soci fondatori verificano la conformità a fini statutari delle decisioni dell'Assemblea e hanno la facoltà di rettifica del voto della stessa.

Il consiglio dei Proviviri può essere interpellato per esprimere un parere al fine di risolvere eventuali divergenze fra le delibere dell'Assemblea e lo Statuto.

ART. 5

(Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, contenuti negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Organo d'amministrazione e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente motivata all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare un'apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 1 mese prima.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le eventuali somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6 (Organi)

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea degli associati;
- l'Organo di amministrazione (o CONSIGLIO DIRETTIVO), composto da un Presidente, due Vice Presidenti, un Segretario e un Consigliere;
- Il Presidente;
- Organo di Controllo;
- Collegio dei revisori dei conti;
- Collegio dei Probiviri;
- Presidente Onorario;

ART. 7 (Assemblea degli associati)

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati.

Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita per posta ordinaria o per posta elettronica almeno 7 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti dell'Organo d'amministrazione e dell'eventuale Organo di controllo;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;

- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti dei presenti personalmente o per delega.

Per modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 8 **(Svolgimento dei lavori dell'Assemblea)**

L'assemblea è presieduta dal Presidente o da uno dei Vice Presidenti.

Il Presidente dell'assemblea nomina, fra gli associati, un segretario e, se lo ritiene opportuno, due scrutatori.

Il Presidente accerta la regolarità della convocazione e della costituzione dell'assemblea, il diritto ad intervenire e la validità delle deleghe.

Dell'assemblea viene redatto un verbale che viene firmato dal Presidente e dal Segretario.

ART. 9 **(Organo d'amministrazione) CONSIGLIO DIRETTIVO**

L'Organo d'amministrazione opera in sintonia alle volontà e agli indirizzi generali espressi dall'Assemblea alla quale risponde direttamente.

Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per legge o per statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;

- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare, previa approvazione, l'ammissione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- deliberare sull'esclusione degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati.

L'Organo di amministrazione è formato da un numero di componenti, di 3 o 5, nominati dall'Assemblea degli associati per la durata di 5 anni.

La maggioranza degli amministratori sono scelti dall'Assemblea degli associati tra le persone fisiche associate ovvero indicate dalla Fondazione Franco Zeffirelli ONLUS e da altri enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Se uno dei componenti del consiglio direttivo si dimette o viene a mancare, al suo posto viene nominato il primo dei non eletti che resterà in carica fino alla scadenza naturale dell'Organo d'amministrazione.

Nella sua prima adunanza l'Organo d'amministrazione nomina al suo interno il Presidente, i Vicepresidenti ed il Segretario.

Tutte le suddette cariche, fatta eccezione per quella del Presidente, possono essere anche ricoperte da un'unica persona.

L'Organo d'amministrazione è convocato dal Presidente, ogni volta che si ritenga necessario e, comunque, non meno di una volta all'anno per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e, se previsto dall'Assemblea degli associati, in ordine a quello preventivo.

L'Organo d'amministrazione può essere convocato anche da due terzi dei Consiglieri, che ne fanno parte, dietro richiesta motivata.

L'Organo d'amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni dell'Organo d'amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono pubblicate nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 10 (Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dall'Organo d'amministrazione tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto l'Organo d'amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea degli associati per la nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea degli associati e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

I Vice Presidenti, nominati sempre in seno all'Organo d'amministrazione tra i suoi componenti, sostituiscono il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 11 (Organo di controllo)

L'eventuale Organo di controllo, anche monocratico, ai sensi dell'art. 30 del Codice del Terzo Settore, dovrà essere nominato quando per due esercizi consecutivi si verificano due delle seguenti condizioni:

- a. totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 110.000,00 euro;
- b. ricavi, rendite, proventi, entrate, comunque denominate: 220.000,00 euro;
- c. dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice Civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al c. 2, art. 2397 del Codice Civile.

Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al c. 1, art. 31, del Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti.

In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali.

Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 12 **(Revisione legale dei conti)**

L'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art 31 del Codice del Terzo Settore, vale a dire se l'associazione supera per 2 esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

1. totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 1.100.000,00 euro;
 2. ricavi, vendite, proventi, entrate comunque denominate: 2.200.000 euro;
 3. dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 12 unità;
- oppure quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell'art. 10 del Codice del Terzo Settore.

ART. 13 **(Patrimonio)**

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 14 **(Divieto di distribuzione degli utili)**

Ai fini di cui al precedente art. 12, l'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'Associazione è senza fini di lucro ed i proventi dell'attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste. Il residuo attivo del rendiconto dovrà essere reinvestito nell'associazione stessa per gli scopi istituzionali e/o per l'acquisto/rinnovo degli impianti, attrezzature, beni mobili ed immobili necessari all'Associazione

stessa, o utilizzato nei termini previsti dalle leggi in vigore in materia. Il bilancio sociale è redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 15 **(Risorse economiche)**

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

ART. 16 **(Bilancio di esercizio)**

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale consuntivo entro il 31 dicembre e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Il bilancio di esercizio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Nel caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220.000,00 euro, il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.

Esso è predisposto dall'Organo d'amministrazione, viene approvato dalla Assemblea entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

L'Organo d'amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Per ragioni di trasparenza e buona amministrazione, l'Assemblea degli associati può disporre l'obbligo di predisposizione da parte dell'Organo d'amministrazione anche del bilancio di previsione, indicando il termine di predisposizione da parte di quest'ultimo e di approvazione da parte dell'Assemblea degli associati, nonché del bilancio sociale delle attività svolte e di quelle che si intendono svolgere.

ART. 17 **(Libri)**

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo d'amministrazione;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;

- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo d'amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

ART. 18 (Volontari)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio direttivo.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate, anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46, del DPR. 445/'00, purché non superino l'importo di 10,00 euro giornalieri e 150,00 euro mensili.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

ART. 19 (Lavoratori)

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

Per il trattamento economico e normativo dei lavoratori è necessario far riferimento all'art. 16, del Codice del Terzo Settore.

ART. 20

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto. Il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 21 (rapporti con la Fondazione)

L'Associazione, riguardo la propria attività in tutti gli ambiti sopra elencati, avrà l'impegno di organizzare attività e/o produrre eventi che siano strettamente coordinati, e mai in contrasto, con le finalità della Fondazione e le attività programmate della stessa.

ART. 22 (Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e ss. mm. (Codice del Terzo Settore) e, in quanto compatibile, dal Codice Civile nonché dal Manifesto approvato dall'Associazione.

Firenze, giovedì 4 agosto 2022